



# FAQ - Impatto del COVID-19 sugli accordi di prestazione secondo gli articoli 12 e 16 LFCo

30.10.2020

## Aiuti finanziari ai Cantoni (art. 16)

Contributo federale 2020	<p>Il contributo federale 2020 rimane invariato.</p> <p><b>Per il calcolo della spesa LFCo (quota cantonale e federale) possono essere considerati tutti i lavori relativi alla promozione delle competenze di base degli adulti</b>, anche se i contributi (spese) sono stati impiegati diversamente da quanto previsto (p. es. i corsi non sono stati frontali, ma gli operatori della formazione hanno ricevuto il contributo). I cambiamenti rispetto alle misure previste devono essere descritti nel rapporto annuale 2020 (scadenza 31.03.2021).</p> <p>La sospensione delle formazioni potrebbe determinare una spesa diversa da quanto preventivato. Per evitare un rimborso a posteriori in caso di spesa inferiore, la fattura 2020 può essere presentata in novembre anziché in giugno. Inoltre è possibile dividere la fattura, presentando per esempio in giugno l'importo che verrà sicuramente speso e in novembre le rimanenti spese effettive.</p> <p><b>N.B.: tutte le fatture devono essere presentate alla SEFRI entro fine novembre 2020.</b></p>
Contributi dei Cantoni agli operatori	<p>L'art. 6 d del "Ordinanza COVID-19 situazione particolare" vieta, con poche eccezioni, l'insegnamento in classe negli istituti di formazione a partire dal 2 novembre 2020.</p> <p>Per le offerte di formazione rivolte a persone che non sono in grado di partecipare ad una formazione online, si applica l'eccezione di cui all'art. 6 d cpv. 1 lett. b. Si tratta di persone che non sono in grado di partecipare ad una formazione di questo tipo a causa della mancanza di competenze di base, della mancanza di conoscenza della lingua nazionale, della mancanza di competenze digitali o della mancanza di accesso ad un dispositivo con connessione a internet. Devono essere messi in atto i piani di protezione e la dimensione del gruppo è limitata a 15 persone.</p> <p><b>Tuttavia devono sempre essere rispettate anche le misure cantonali.</b></p> <p>Per limitare l'interruzione delle formazioni e dei progetti, vi invitiamo a sostenere le forme alternative d'insegnamento (p. es. per corrispondenza, videoconferenza, ecc.) che possono essere previste dagli operatori della formazione.</p> <p>Da notare anche che, seppur abbiano sospeso i corsi, gli operatori della formazione sono attivi su altri fronti, elaborando strategie, lavorando allo sviluppo della qualità, ecc. Vi invitiamo dunque a studiare in che modo sostenere finanziariamente tali lavori.</p> <p>Le decisioni in merito a misure individuali sono di competenza cantonale.</p>
Raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di prestazione 2017-2020	<p>Se è a rischio il raggiungimento degli obiettivi fissati negli accordi di prestazione fra la SEFRI e il Cantone, occorre studiare misure alternative per il loro raggiungimento.</p>

	<p>Conformemente all'articolo 28 LSU e alle disposizioni degli accordi di prestazione, la Confederazione esige la restituzione dell'aiuto finanziario soltanto se il Cantone non dimostra di non aver commesso errori.</p> <p>La regola del 65 per cento (spese che vanno direttamente a sostegno dei partecipanti) rimane in vigore, ma in modo flessibile. Come finora, sono quindi possibili eccezioni che il Cantone deve giustificare.</p>
Riporto al periodo 2021-2024 degli importi relativi al periodo 2017-2020	Non è possibile riportare il saldo dei crediti del periodo 2017-2020 al programma 2021-2024.
Documento di riferimento 2021-2024	Il documento programmatico 2021-2024 è stato firmato ed è disponibile <a href="#">online</a> .

## Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua (art. 12)

Aiuti finanziari federali 2020	Il contributo globale della Confederazione per il 2020 rimane invariato. Il livello di raggiungimento degli obiettivi deve essere descritto nel rapporto annuale 2020 (da presentare entro fine aprile 2021).
Raggiungimento degli obiettivi degli accordi di prestazione 2017-2020	<p>Nonostante la pandemia, gli obiettivi devono essere raggiunti nel miglior modo possibile.</p> <p>Esistono numerose soluzioni per svolgere riunioni e workshop online. Se è a rischio il raggiungimento degli obiettivi fissati negli accordi di prestazioni fra la SEFRI e le OFC, occorre informarne tempestivamente la SEFRI al fine di chiarire quali misure alternative sono disponibili per raggiungere gli obiettivi.</p> <p>Nel 2020, oltre al rapporto annuale 2019, entro il 31 ottobre le OFC elaborano anche una retrospettiva sulle prestazioni effettuate durante il periodo contrattuale già trascorso. A tal fine è possibile scaricare un documento <a href="#">modello</a> dalla pagina web della SEFRI.</p>
Riporto al periodo 2021-2024 degli importi relativi al periodo 2017-2020	Non è possibile riportare il saldo dei crediti del periodo 2017-2020 al programma 2021-2024.

## Altre informazioni

La Federazione svizzera per la formazione continua mette a disposizione degli operatori della formazione continua [informazioni](#) e [FAQ](#).

Gli operatori della formazione continua sostenuti dallo Stato (p. es. provvedimenti del mercato del lavoro, offerte nel quadro dei programmi cantonali d'integrazione, offerte su mandato di un ufficio cantonale della formazione, ecc.) devono rivolgersi all'ente che conferisce il mandato.

Anche la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha pubblicato delle [FAQ](#) sugli effetti della pandemia sul sostegno all'integrazione.